

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL)

del 14 giugno 2004

La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL),

visto l'articolo 3 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 2003¹ sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza definisce i principi che reggono l'organizzazione della verifica degli studi presso il PFL.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ L'ordinanza si applica alla formazione che porta al bachelor e al master del PFL.

² Se la direzione del PFL non ha emanato disposizioni specifiche, gli articoli 8, 10, 14, 15 e 18 a 20 si applicano anche:

- a. agli esami del Corso di matematica speciale (CMS);
- b. agli esami di ammissione;
- c. agli esami di ammissione al dottorato e agli esami di dottorato;
- d. agli esami dei programmi di predottorato e di dottorato;
- e. agli esami della formazione continua, fatto salvo l'articolo 8;
- f. agli esami finali degli studi di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera i.

RS 414.132.2

¹ RS 414.110.37

Sezione 2: Definizioni generali

Art. 3 Verifica

¹ La verifica può essere effettuata in modo puntuale, in modo continuo oppure in modo sia puntuale che continuo.

² Per verifica puntuale è intesa l'interrogazione puntuale vertente su una disciplina.

³ Per verifica continua sono intesi gli esercizi, i lavori in laboratorio e i progetti.

⁴ La verifica puntuale o continua è obbligatoria se il voto conseguito è utilizzato per calcolare il voto finale della disciplina.

⁵ Se facoltativa, la verifica continua concorre unicamente ad aumentare di un punto al massimo il voto nella relativa disciplina. Gli insegnanti non sono obbligati a effettuare questo genere di verifica.

⁶ Se gli studenti non si sottopongono alla verifica continua facoltativa, è preso in considerazione unicamente il voto della verifica puntuale.

Art. 4 Discipline

¹ Una disciplina è una materia o un insieme di materie oggetto di una verifica per la quale è conferito un voto.

² Una disciplina detta di semestre è una disciplina valutata con un voto esclusivamente durante il semestre o l'anno.

³ Una disciplina detta d'esame è una disciplina valutata con un voto esclusivamente durante una sessione d'esame.

⁴ Una disciplina il cui voto è determinato sia da una verifica effettuata durante il semestre o l'anno, sia da una verifica effettuata durante una sessione d'esame è assimilata a una disciplina d'esame.

Art. 5 Esami

Un esame è composto di diverse prove vertenti su materie che sono oggetto di una verifica puntuale o continua oppure di una verifica sia puntuale che continua.

Sezione 3: Disposizioni comuni per gli studi di bachelor e master

Art. 6 Regolamenti di applicazione della verifica degli studi e piani di studio

¹ Nei regolamenti di applicazione emanati dalla direzione del PFL sono definiti per ogni sezione:

- a. le discipline di semestre e le discipline d'esame;
- b. la sessione in cui si possono presentare le discipline d'esame;
- c. la natura della verifica delle discipline d'esame (esame scritto, esame orale o presentazione di un progetto);

- d. la composizione dei blocchi e dei gruppi di discipline;
- e. i coefficienti o i crediti ECTS previsti per ciascuna disciplina;
- f. il numero di crediti ECTS che bisogna acquisire in ciascun blocco e gruppo;
- g. le condizioni generali applicabili alle discipline preliminari;
- h. le condizioni particolari per il superamento degli esami;
- i. gli studi di approfondimento, di specializzazione o interdisciplinari;
- j. i regimi transitori applicabili in caso di modifica dei piani e dei regolamenti di studio.

² I regolamenti di applicazione sono accompagnati dal piano di studio dell'anno accademico, emanato dalla direzione del PFL.

Art. 7 Libretti dei corsi

Nei libretti dei corsi pubblicati dalle sezioni sono specificati:

- a. gli obiettivi formativi della sezione a livello bachelor e master;
- b. il contenuto di ciascuna materia;
- c. la natura della verifica delle discipline d'esame (esame scritto, esame orale o presentazione di un progetto);
- d. le condizioni concernenti le discipline preliminari;
- e. la lingua d'insegnamento e d'esame della disciplina.

Art. 8 Valutazione delle prove

¹ I lavori sono valutati con una scala da 1 a 6, in cui il 6 rappresenta il voto più alto. Le prestazioni insufficienti sono valutate con un voto inferiore al 4. Sono ammessi solo i voti interi e i mezzi voti. Le prove degli studenti che non si presentano all'esame a cui si sono iscritti o che si presentano ma non rispondono a nessuna domanda sono considerate non superate e valutate con NA («non acquise»).

² Una prova non superata e valutata con NA vale come tentativo d'esame.

Art. 9 Sessioni d'esame, iscrizione, regime applicabile

¹ Il PFL organizza tre sessioni d'esame durante ogni anno accademico: in primavera, in estate e in autunno. Di norma, le sessioni hanno luogo fuori dal periodo dei corsi.

² Il servizio accademico organizza gli esami. Fissa le date delle sessioni, le modalità d'iscrizione, l'orario degli esami e informa gli interessati.

³ Il servizio accademico comunica il termine per l'iscrizione agli esami.

⁴ Le iscrizioni alle singole prove di una sessione diventano definitive dieci giorni prima dell'inizio degli esami; dopo questo termine non possono più essere modificate dagli studenti.

⁵ Sono validi soltanto i risultati conseguiti nelle prove alle quali gli studenti erano iscritti definitivamente.

⁶ In caso di modifica del piano di studio e del regolamento di applicazione, gli studenti ripetenti devono attenersi alle nuove disposizioni, a meno che il vicepresidente per gli affari accademici non disponga condizioni di ripetizione particolari.

Art. 10 Interruzione degli esami e assenza

¹ Una volta iniziata la sessione, gli studenti possono interrompere gli esami soltanto per un motivo importante e giustificato, quali una malattia o un infortunio, attestati da un certificato medico, o un obbligo militare. Gli studenti sono tenuti ad avvisare immediatamente il servizio accademico e presentare i certificati necessari entro tre giorni dal sopraggiungere dell'impedimento.

² Il vicepresidente per gli affari accademici decide sulla validità del motivo addotto.

³ L'adduzione di motivi personali o la presentazione di un certificato medico dopo l'esame non giustifica l'annullamento di un voto.

Art. 11 Lingua d'esame

¹ Gli esami sono svolti nella lingua d'insegnamento della materia.

² Gli studenti hanno il diritto di rispondere in francese ad un'interrogazione in inglese. Il PFL può inoltre accordare il diritto di rispondere in inglese se l'interrogazione è in francese. In entrambi i casi deve essere presentata una domanda scritta all'insegnante al momento dell'iscrizione all'esame.

Art. 12 Studenti disabili

Il vicepresidente per gli affari accademici può disporre, su richiesta di candidati disabili, che la forma o lo svolgimento di un esame o di un progetto sia adeguato al tipo di disabilità e può inoltre accordare loro il diritto di ricorrere ai mezzi ausiliari o all'assistenza personale di cui hanno bisogno. Gli obiettivi dell'esame o del progetto devono essere garantiti.

Art. 13 Insegnanti

¹ Gli insegnanti interrogano gli studenti sulle materie che insegnano. In caso d'impedimento, il direttore di sezione designa un sostituto.

² Se i regolamenti di applicazione della verifica degli studi non dispongono altrimenti, gli insegnanti:

- a. forniscono alle sezioni le informazioni necessarie sulle loro materie d'insegnamento per la pubblicazione nel libretto dei corsi;
- b. informano, se del caso, gli studenti sul contenuto delle materie e sullo svolgimento delle interrogazioni;
- c. procedono all'interrogazione;

- d. prendono appunti durante ogni interrogazione orale, per essere in grado di rispondere alle domande che la conferenza per l'attribuzione dei voti ed eventualmente le autorità di ricorso possono loro porre;
- e. assegnano i voti e li comunicano esclusivamente al servizio accademico;
- f. conservano per sei mesi gli appunti presi durante le interrogazioni orali e le prove scritte; in caso di ricorso questo termine è prolungato fino alla conclusione della procedura.

Art. 14 Esperti

¹ Per le interrogazioni orali nelle discipline d'esame i direttori di sezione designano degli esperti del PFL.

² Gli esperti controllano il corretto svolgimento delle interrogazioni e fungono da osservatori e conciliatori; su richiesta degli insegnanti, possono partecipare all'assegnazione dei voti.

³ L'articolo 13 capoverso 2 lettere d e f si applica per analogia.

Art. 15 Esame delle prove

¹ Dopo che sono stati loro notificati i risultati, gli studenti possono consultare presso l'insegnante le proprie prove per un periodo di sei mesi.

² La verifica delle prove è retta dall'articolo 26 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Art. 16 Commissioni d'esame

¹ Per le discipline di semestre possono essere istituite commissioni d'esame. La valutazione verte in questo caso su una presentazione orale da parte dello studente.

² Possono far parte delle commissioni d'esame, oltre agli esaminatori e agli esperti, gli assistenti e gli incaricati di corsi coinvolti nell'insegnamento e altri professori.

Art. 17 Conferenza per l'attribuzione dei voti

¹ La conferenza per l'attribuzione dei voti si riunisce alla fine di ogni sessione. Ne fanno parte il decano della formazione che porta al bachelor e al master, che la presiede, il direttore di sezione e il responsabile del servizio accademico. Il vicepresidente per gli affari accademici è invitato permanente alle sedute della conferenza. I membri della conferenza possono farsi sostituire dai loro supplenti.

² La conferenza statuisce sui casi limite.

Art. 18 Frode

¹ Per frode si intende qualsiasi imbroglio volto ad ottenere per se stessi o per altri una valutazione non meritata.

² RS 172.021

² In caso di frode, di concorso in frode o di tentativo di frode il vicepresidente per gli affari accademici può decretare che la disciplina non è stata superata e attribuire il voto NA. Si applica inoltre l'ordinanza del 17 settembre 1986³ sulla disciplina nel Politecnico federale di Losanna.

Art. 19 Notifica dei risultati e comunicazioni generali

¹ Il vicepresidente per gli affari accademici comunica agli studenti l'esito degli esami o del progetto di master.

² Nella decisione sono menzionati i voti ottenuti e i crediti acquisiti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS).

³ Le comunicazioni scritte del PFL e le notifiche di decisioni riguardanti un gruppo di studenti sono inviate a ciascun destinatario per posta o per posta elettronica.

Art. 20 Domanda di rivalutazione e ricorso amministrativo

¹ Le decisioni prese dal vicepresidente per gli affari accademici in virtù della presente ordinanza o dell'ordinanza del 14 giugno 2004⁴ sulla formazione al PFL possono essere oggetto di una domanda di rivalutazione entro dieci giorni dalla notifica. L'articolo 63 capoversi 1, 3 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa si applica per analogia in caso di domanda di rivalutazione.

² Contro le decisioni può inoltre essere interposto ricorso amministrativo presso la Commissione di ricorso dei PF entro 30 giorni dalla notifica.

³ I termini previsti ai capoversi 1 e 2 decorrono simultaneamente.

Capitolo 2: Esami del ciclo propedeutico

Art. 21 Sessioni d'esame

¹ Per l'esame propedeutico sono previste due sessioni ordinarie, una in estate e una in autunno. Gli studenti scelgono la sessione nella quale desiderano presentare le singole discipline d'esame; tutte le discipline d'esame devono essere presentate entro la fine della sessione autunnale.

² Non portare a termine l'esame propedeutico equivale a una bocciatura.

³ Il vicepresidente per gli affari accademici può autorizzare gli studenti che adducono motivi giustificati per l'interruzione della sessione ai sensi dell'articolo 10 a presentarsi a una sessione straordinaria organizzata in primavera.

³ RS 414.138.2

⁴ RS 414.132.3; RU 2004 4335

⁵ RS 172.021

⁴ I voti delle discipline per cui è già stato sostenuto l'esame sono considerati acquisiti se il vicepresidente per gli affari accademici reputa giustificata l'interruzione.

⁵ Gli studenti autorizzati a presentarsi alla sessione primaverile possono, previa approvazione del vicepresidente per gli affari accademici, essere ammessi ai corsi superiori del semestre invernale. Gli studenti che non superano gli esami della sessione primaverile devono ripetere il ciclo propedeutico.

Art. 22 Medie dei voti

Le medie sono calcolate moltiplicando ogni voto per il relativo coefficiente conformemente ai regolamenti di applicazione della verifica degli studi.

Art. 23 Condizioni per il superamento del ciclo propedeutico

¹ Superano l'esame propedeutico gli studenti che ottengono una media generale pari o superiore a 4 in ciascuno dei due blocchi di discipline.

² Per il superamento dell'esame propedeutico sono assegnati 60 crediti ECTS.

Art. 24 Ripetizione

¹ Gli studenti che non superano l'esame propedeutico possono ripeterlo una seconda volta durante le sessioni d'esame ordinarie dell'anno successivo.

² Il non superamento dell'esame propedeutico sostenuto nello stesso campo di studio presso un PF o presso un'altra scuola universitaria in Svizzera o all'estero equivale al non superamento dell'esame propedeutico presso il PFL.

³ Una media sufficiente conseguita nel blocco delle discipline d'esame o nel blocco delle discipline di semestre resta acquisita in caso di ripetizione.

⁴ Gli studenti devono ripetere l'anno e seguire nuovamente le discipline di semestre in cui hanno conseguito una media inferiore a 4.

⁵ Se non è stato superato un blocco, devono essere ripetute tutte le discipline.

Capitolo 3: Esami del ciclo bachelor e del ciclo master

Art. 25 Crediti ECTS

¹ I crediti ECTS sono assegnati se il voto conseguito nella disciplina o se la media conseguita nel blocco di discipline a cui appartiene è pari o superiore a 4.

² Se non sono soddisfatte le condizioni per il superamento possono essere ripresentate, ai sensi dell'articolo 30, soltanto le discipline valutate con un voto inferiore a 4.

Art. 26 Blocchi e gruppi di discipline

¹ Un blocco comprende più discipline. I crediti ECTS previsti per un blocco sono assegnati se la media dei voti ponderati ottenuti nelle discipline che lo compongono è pari o superiore a 4.

² Una disciplina può far parte di un unico blocco.

³ La media del 4 deve essere conseguita in ogni blocco. Non è ammessa la compensazione tra le medie ottenute nei diversi blocchi.

⁴ Un gruppo comprende più discipline. Per ogni gruppo devono essere accumulati i crediti ECTS previsti per le discipline che lo compongono fino al raggiungimento del numero richiesto. Non è ammessa la compensazione tra i voti delle discipline del gruppo.

⁵ Se in un blocco o in un gruppo non sono soddisfatte le condizioni per l'assegnazione dei crediti, le discipline in cui è stato ottenuto un voto inferiore a 4 possono essere ripresentate ai sensi dell'articolo 30.

Art. 27 Discipline preliminari

Sono dette preliminari le discipline per le quali è necessario acquisire crediti ECTS per seguire altre materie. Le discipline preliminari sono definite nei regolamenti di applicazione della verifica degli studi o nei libretti dei corsi.

Art. 28 Sessioni d'esame

Nei regolamenti di applicazione della verifica degli studi sono fissate le sessioni ordinarie durante le quali è possibile presentare le discipline d'esame.

Art. 29 Condizioni per il superamento dei cicli bachelor e master

¹ I 120 crediti del ciclo bachelor devono essere acquisiti in conformità alla presente ordinanza e al regolamento di applicazione della sezione interessata.

² I 60 o 90 crediti supplementari del ciclo master devono essere acquisiti in conformità alla presente ordinanza e al regolamento di applicazione della sezione interessata.

³ Nel ciclo bachelor devono essere acquisiti almeno 60 crediti ECTS in due anni.

⁴ Gli studenti che non acquisiscono i crediti ECTS richiesti entro il termine fissato al capoverso 3 o nei termini fissati agli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 3, 8 capoverso 3, 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 giugno 2004⁶ sulla formazione al PFL sono definitivamente esclusi dal ciclo bachelor o master.

⁶ RS 414.132.3; RU 2004 4335

Art. 30 Ripetizione

¹ Una disciplina può essere ripetuta una sola volta, durante una sessione ordinaria dell'anno successivo. Inoltre può essere accordata una sessione di recupero ai sensi dell'articolo 31.

² Agli studenti che non hanno superato una o più discipline analoghe presso un'altra scuola universitaria in Svizzera o all'estero il vicepresidente per gli affari accademici può accordare un solo tentativo d'esame in questa o queste discipline.

³ Gli studenti che non superano due volte gli esami in una disciplina opzionale possono presentarne una nuova.

Art. 31 Recupero

¹ Gli studenti che non hanno superato due discipline al massimo, per le quali sono previsti al massimo 10 crediti ECTS, possono partecipare ad una sessione di recupero organizzata dal direttore della sezione interessata:

- a. alla fine del ciclo bachelor se non hanno ottenuto 120 crediti ECTS;
- b. alla fine del ciclo master se non hanno ottenuto 60 o 90 crediti ECTS;
- c. se non hanno acquisiti i 30 crediti ECTS richiesti per gli studi di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera i.

² Una disciplina può essere esaminata una sola volta in sede di recupero.

³ La conferenza per l'attribuzione dei voti fissa, su proposta del direttore di sezione, le discipline che possono essere riesaminate in sede di recupero.

Capitolo 4: Progetto di master**Art. 32** Svolgimento

¹ La durata del progetto e dell'esame di master è di un semestre. Il tema è fissato o approvato dal professore o dal collaboratore scientifico con funzioni direttive («maître d'enseignement et de recherche») che ne assume la direzione.

² Su richiesta dello studente, il direttore di sezione può affidare la direzione del progetto di master a un collaboratore scientifico con funzioni direttive di un'altra sezione o a un collaboratore scientifico.

³ L'esame del progetto di master consiste nella valutazione della presentazione finale seguita da un'interrogazione orale condotta dall'insegnante che ha diretto il progetto e da un esperto esterno al PFL designato dall'insegnante, in accordo con il direttore di sezione.

⁴ Se ritiene insufficiente la redazione del progetto, l'insegnante può esigere dallo studente che lo rielabori entro due settimane dall'interrogazione orale.

Art. 33 Condizioni per il superamento del progetto di master

Il progetto di master è considerato superato se lo studente ha inoltrato il lavoro entro il termine fissato e conseguito all'esame un voto pari o superiore a 4.

Art. 34 Ripetizione

¹ In caso di non superamento, può essere presentato un nuovo progetto di master.

² Una seconda bocciatura comporta l'esclusione definitiva.

Art. 35 Medie finali

¹ La media generale del ciclo bachelor è calcolata ponderando ogni voto con il numero di crediti ECTS corrispondenti. La media finale del bachelor è determinata per un terzo dalla media generale del ciclo propedeutico (art. 22) e per due terzi dalla media generale del ciclo bachelor.

² La media generale del ciclo master è calcolata ponderando ogni voto per il numero di crediti corrispondenti.

³ La media finale del master è determinata per metà dalla media generale del ciclo master e per metà dal voto ottenuto per il progetto di master.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 36** Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza generale del 10 agosto 1999⁷ sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna è abrogata.

Art. 37 Disposizioni transitorie

¹ Nella durata massima di ogni ciclo di formazione sono compresi anche i semestri corrispondenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Il superamento dei due esami propedeutici I e II è assimilato all'acquisizione di 60 crediti ECTS.

³ L'acquisizione di 60 crediti ECTS durante il secondo ciclo, corrispondente alle discipline del terzo anno definite nel regolamento di applicazione, costituisce l'esame di ammissione al ciclo master ed è assimilata al conseguimento del bachelor.

⁴ Se le circostanze lo esigono, il presidente del PFL può disporre un regime transitorio applicabile ad un caso particolare.

⁷ RU 1999 2023, 2000 2857, 2001 2408, 2002 310 2759 3628, 2003 3237

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 18 ottobre 2004.

14 giugno 2004

In nome della direzione
del Politecnico federale di Losanna:

Il presidente, Patrick Aebischer

Il vicepresidente per la formazione, Marcel Jufer

